

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5

Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino

Art. 8 bis

Tutela della salute nell'ambito del sistema educativo provinciale

1. La Provincia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, promuove azioni sull'educazione alla salute e ai corretti stili di vita per gli studenti.

2. Fermo restando il divieto di fumare previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie), è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nei luoghi aperti di pertinenza delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale e comunque in ogni contesto scolastico o ricreativo in presenza di alunni. Per le violazioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico). Si osserva, a tal fine, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2 bis. Le istituzioni scolastiche e formative favoriscono il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano e al benessere della persona, con riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport anche promuovendo misure atte a non pregiudicare la pratica sportiva agonistica. E' disposto un minimo di due ore settimanali di lezione per l'attività motoria a partire dall'ultimo anno della scuola primaria. Inoltre le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado promuovono la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con la struttura provinciale competente, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le associazioni di volontariato e con il contributo delle realtà del territorio. Per la scuola primaria questo comma si applica per l'ultimo anno.

2 ter. Il sistema educativo provinciale, nell'ambito delle azioni previste dall'articolo 11, promuove anche interventi di informazione a favore delle famiglie con riguardo alle tematiche delle dipendenze, in particolare da alcolismo e da tossicodipendenza, coordinandole con quelle in favore degli studenti previste da quest'articolo.